

**GIAMMARCO  
SORDI**CN = GIAMMARCO  
SORDI  
C = IT**STUDIO LEGALE SORDI**

FROSINONE VIA Q. SELLA 5 - ROMA VIA MONZAMBANO 5

**TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE****ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO**

\*\*\*\*\*

Ad istanza del Signor **SCHNIDERITSCH PIERLUIGI** (C.F. SCHPLG68S26D810C) residente in Via Alessandro Ciamarra , 126 rapp.to e difeso dall' Avv. Giammarco Sordi (C.F. SRDGMR68B13H501Y) in virtù di procura allegata in calce al presente atto, presso il di lui studio elett.te dom.to in Via Quintino Sella, 5 Frosinone ; si dichiara sin da ora di voler ricevere eventuali comunicazioni ai sensi degli articoli 133 e 134 cpc al seguente indirizzo mail: [studio.legale.sordi@libero.it](mailto:studio.legale.sordi@libero.it) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvgiammarco.sordi@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvgiammarco.sordi@pecavvocatifrosinone.it);

**APPELLANTE****SI CITA**

Il **COMUNE DI FROSINONE** in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza VI Dicembre , 03100 Frosinone

**APPELLATO**

E

**Società ICA SRL** in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Lungotevere della Vittoria, 9 – 00195 Roma

**APPELLATA**

a comparire innanzi al Tribunale civile di Frosinone , nella sua nota sede di Via Fedele Calvosa – Frosinone **all'udienza del 23.01.2024** ore di rito, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di **venti giorni** prima

dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 349 bis comma 2 168 bis c.p.c. nelle forme stabilite dall'art 347 Cpc , con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale , fatta eccezione per i casi previsti dall'art 86 Cpc o da leggi speciali e che la parte , sussistendone i presupposti di legge , può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere l'appello che con questo atto il Signor SCHNIDERITSCH PIERLUIGI propone

### **AVVERSO**

La sentenza n. 365/2023 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone , Giudice Dott. Manganiello in data 27.04.2023 non notificata

### **FATTO**

Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art 615 cpc il Signor Schnideritsch Pierluigi conveniva in giudizio il Comune di Frosinone e la Ica Srl al fine di opporsi all'ingiunzione di pagamento prot n.966 – Rif Partita n. 22642332 con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 788,00 in ragione di una presunta sanzione amministrativa che il Comune di Frosinone asseriva fosse dovuta dall'opponente per violazioni al codice della strada ed in particolare per il mancato pagamento della sanzione derivante da verbale n.3680/2016 Ve F1971/16 del 05.02.2016 e relativo ad autovettura avente Tg DP586HY .

Il Giudice affidatario del giudizio, rilevato che alla prima udienza la Ica Srl dichiarava di aver appurato che il verbale prodromico all'ingiunzione fosse stato annullato con sentenza n. 3/2017 proprio dall'Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Frosinone e che pertanto si era provveduto a scaricare la posizione in

data 20.03.2023 ovvero successivamente alla notifica dell'opposizione ad ingiunzione di pagamento .

All'esito veniva emessa sentenza n. 365/2023 nel quale dispositivo era possibile leggere : “ *dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese , tranne che per il contributo unificato al cui rimborso di euro 43,00 in favore della parte attrice i convenuti sono condannati in solido*”.

Questa difesa ritiene di dover sottoporre ad impugnazione la pronuncia su indicata ed emessa con sentenza all'esito del giudizio poiché palesemente viziata da errori giuridici e di valutazione processuale nonché di ordine fattuale e di errata valutazione da parte del Giudice di prime cure che la rendono palesemente illogica e *contra legem* per i seguenti motivi con indicazione espressa ivi di seguito delle parti e del capo della sentenza del quale si richiede gravame :

- A) Relativamente al discarico dell'ingiunzione di pagamento n. 966ID Pratica 22642332 da parte di Ica Srl avvenuto solo successivamente alla proposizione e notifica dell'opposizione a cartella e consequenziale inapplicabilità a seguito di dichiarazione di cessazione della materia del contendere della compensazione delle spese di lite.**

Il Magistrato evidenzia nella parte motiva della pronuncia di primo grado che *“l'atto opposto e la sanzione irrogata è stato annullato come da provvedimento di sgravio ed in conseguenza deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite tranne che per il contributo unificato che deve essere rimborsato”*.

## **DIRITTO**

**MOTIVO DI GRAVAME - ERRATA ED ILLOGICA DECISIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO SULLO SGRAVIO ESEGUITO DA ICA SRL E CONSEQUENZIALE DICHIARAZIONE DI CESSATA MATERIA DEL**

## **CONTENDERE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – RIFORMA PARZIALE SENTENZA DI PRIME CURE**

*In primis* occorre soffermarsi sulla palese errata valutazione da parte del Magistrato delle prove costituite e costituende emerse nel corso del giudizio .

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del codice di procedura civile, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in caso di reciproca soccombenza ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, in ogni caso deve essere motivata dal Giudice.

La sentenza impugnata, che nulla ha motivato al riguardo, deve, pertanto essere parzialmente riformata, nella parte in cui la compensazione delle spese di lite tra le parti e, per l'effetto, l'appellata, parte opposta e soccombente nel giudizio di primo grado, deve essere condannata a rifondere le spese di lite alla controparte.

Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n° 55/2014 e pertanto considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n° 55/2014 e pertanto considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

V'è innanzitutto da evidenziare che il Giudice di prime cure, nell'analisi del giudizio ha completamente omesso ( e non se ne rova alcuna traccia nemmeno nella parte motiva della sentenza) di dover valutare che la dichiarata cessazione della materia del contendere emergeva solo e soltanto a seguito della notifica dell'opposizione a cartella esattoriale e dunque soltanto a seguito di impulso processuale dell'odierno appellante , non prima .

Ebbene per essere più chiari l'Ica Srl provvedeva a richiedere nella comparsa di risposta lo sgravio della cartella (evidenziando di aver notificato raccomandata a/r ) SOLO dopo aver ricevuto la notifica dell'opposizione a cartella .

Il Giudice di prime cure , anche a ben leggere la parte motiva della sentenza emessa , finisce per porre l'attenzione soltanto sullo sgravio eseguito da Ica srl (

dopo la notifica dell'opposizione a cartella esattoriale) omettendo però completamente di notare che l'ingiunzione di pagamento emessa fosse sorta malgrado l'atto prodromico alla medesima (verbale n.3680/2016) fosse stato annullato con sentenza n.3/2017 da parte del Giudice di Pace di Frosinone e che il signor Schnideritsch era costretto ad avanzare opposizione al mero fine di poter ottenere l'annullamento di una ingiunzione di pagamento che , sic et simpliciter , non avrebbe mai dovuto essere emessa.

Ciò che omette di visionare il Giudice di prime cure è che in realtà a seguito di provvedimento di ingiunzione notificato , lo sgravio veniva inoltrato SOLTANTO dopo la notifica dell'opposizione a cartella esattoriale.

Ora appare chiaro ai più ma purtroppo non lo è parso al Giudice di prime cure che l'aver riconosciuto da parte ICA Srl di aver notificato ingiunzione di pagamento fondata su somme NON DOVUTE (poiché la sanzione era stata precedentemente annullata dallo stesso Ufficio Giudiziario con sentenza prodotta agli atti) non avrebbe potuto di certo determinare la compensazione delle spese di lite del giudizio obbligatoriamente intrapreso dall'odierno appellante .

Non sussistono pertanto nel caso di specie valide giustificazione per compensare le spese che peraltro il Giudice nemmeno provvede ad indicare.

Ebbene riassumendo :

- In data 03.02.2023 Ica Srl notificava al Signor Schnideritsch Pierluigi ingiunzione di pagamento ;
- In data 09.02.2023 il Signor Schnideritsch Pierluigi mediante patrocinio del sottoscritto difensore era costretto ad avanzare opposizione a cartella esattoriale ex art 615 cpc per veder tutelato il suo diritto di non dover onerare l'ingiunzione poiché infondata atteso che con sentenza n. 3/2017 la sanzione prodromica all'ingiunzione di pagamento era già stata annullata dal Giudice di Pace di Frosinone ;
- SOLTANTO in data 26.04.2023 ovvero nel giorno dell'udienza fissata si precisava che sarebbe stato eseguito lo sgravio in data 20.03.2023 !!! ovvero solo successivamente alla proposizione dell'opposizione a cartella esattoriale (ben 40 giorni dopo la notifica dell'opposizione dello Schnideritsch) ;

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato appare ictu oculi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto in sentenza procedere alla condanna alle spese dei convenuti in solido tra di loro in virtù delle tariffe stabilite dal D.M. n° 55/2014 considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare , risultando del tutto lesivo per gli interessi dell'odierno appellante dover sostenere le spese legali per dover sostenere una opposizione a cartella esattoriale che sic et simpliciter non avrebbe nemmeno mai dovuto essere emessa.

E' evidente che dichiarare la cessazione della materia del contendere senza condannare gli odierni appellati alla refusione delle spese di lite è circostanza altamente pregiudizievole per l'appellante il quale , malgrado costretto a dover proporre opposizione a cartella per sostenere e vedere riconosciuto un diritto già acquisito , ha addirittura dovuto sostenere le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio e caricarsi delle spese di lite per detta attività processuale .

## **GOVERNO DELLE SPESE DEL DOPPIO GRADO DEL GIUDIZIO**

E' lecito attendersi che con l'accoglimento del presente gravame siano poste a carico della convenuta le spese del doppio grado del giudizio.

Tanto premesso in fatto ed in diritto il Signor Schnideritsch Pierluigi ut sopra rappresentato e difeso, riportandosi anche ed estensivamente a tutte le doglianze del presente atto, nonché alle argomentazioni difensive contenute negli scritti difensivi del giudizio di I grado, qui da intendersi integralmente reiterati, così rassegna le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello

- **In via principale e nel merito** in riforma della sentenza n. 365/2023 emessa in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Frosinone , Giudice Dott. Manganiello , non notificata , in accoglimento del presente gravame riformare

parzialmente la sentenza condannando le parti appellate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura stabilita dal D.M. 55/2014 giusta notula per euro 448,64 nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio giusta notula pari ad euro 738,61 o nella misura stabilita dal Magistrato affidatario , da distrarsi in favore del Procuratore antistatario .

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

**In via istruttoria** si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado .

Si deposita:

- 1) Sentenza n. 365/2023 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone con attestazione di conformità
- 2) fascicolo di primo grado

**Frosinone, lì 18.07.2023**

**Avv. Giammarco Sordi**

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della predetta controversia è pari ad euro 788,00 e che pertanto il pagamento del contributo unificato è pari ad € 64,50 .*

**Frosinone, lì 18.07.2023**

**Avv. Giammarco Sordi**

Da "GIAMMARCO SORDI" <avvgiammarco.sordi@pecavvocatifrosinone.it>

A "paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it"

<paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it>, "ufficio.legale" <ufficio.legale@pec.icatributi.com>

Data lunedì 11 marzo 2024 - 17:46

## **schnideritsch / Comune fr e Ica**

---

Buonasera

in relazione alla sentenza emessa in data odierna dal Tribunale di Frosinone in relazione all'appello proposto con la presente si richiede se sussiste volontà di adempiere bonariamente a quanto stabilito dal Giudice in ordine alla liquidazione delle spese legali come da sentenza .

per Vostro Buon governo espongo conteggi :

primo grado € 173 secondo grado € 332 totale	€ 505,00	
spese generali 15%	€ 75,75	
cap 4 % su 580,75	€ 23,23	
iva 22% su 603,98	€132,87	
esborsi liquidati ( 43+64,50 )	€107,50	
<b>totale da pagare</b>	<b>€ 844,35</b>	( salco errori e/o omissioni )

da rimettere al sottoscritto procuratore intitatario , come disposto in sentenza

alle seguenti coordinate bancarie : IBAN .

IT 94 N 02008 14809 000 102 692 975

In difetto di ricezione del pagamento entro 7 giorni dalla ricezione della presente provvederò a notificare atto di precetto

Vi invito inoltre a provvedere al pagamento della tassa di registro

distinti saluti

--

Avv. Giammarco Sordi



Dettaglio Bonifici - INVIATI (a debito)

ORDINANTE

Nome Ordinate:	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFI	CAB:	10700
Abi:	02008		
Indirizzo Ordinate:	VIA DI NOVELLA, 22	Cap Ordinate:	ROMA
Localita' Ordinate:	---		

BENEFICIARIO

Nome Beneficiario:	SORDI GIAMMARCO AVV.	C.A.P.:	---
Indirizzo:	---	Provincia:	---
Comune:	---		
IBAN:	IT94N0200814809000102692975		

DETTAGLIO BONIFICO

Tipologia bonifico :	Bonifico SEPA	Divisa:	EUR
Importo:	1.024,51 EUR	Valuta Beneficiario:	25/03/2024
Motivazione:	SENT.TRIB. FROSINONE 274/24	Data Esecuzione:	25/03/2024
Provenienza:	---	Data contabile:	---
Stato:	Eseguito	Pagamento Id:	---
CRO/TRN:	1201240850504176		
Note/Causale Analitica:	---		

**Nota importante:**

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI FROSINONE**

-Sezione Civile-

Il giudice designato, ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in II grado, iscritta al RGN 1876/2023, avente ad OGGETTO appello avverso la Sentenza n. 365/2023 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone in data 27.04.2023 non notificata con cui detto Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite, **VERTENTE**

**TRA**

**SCHNIDERITSCH PIERLUIGI** (CF: SCHPLG68S26D810C) residente in Via Alessandro Ciamarra 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Giammarco Sordi, presso il di lui studio elett.te dom.to, in Frosinone, alla Via Quintino Sella, 5.

*APPELLANTE*

**COMUNE di FROSINONE** (PI: 00264560608), in persona del Sindaco *pro-tempore*, Gr. Uff. Dott. Riccardo Mastrangeli, che agisce in giudizio in virtù della Delib. G.C. n. 484 dell'11.12.2023, rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Tagliaferri e con lo stesso elett.te dom.to presso il domicilio digitale, *ex lege* dom.to per la carica presso la sede Comunale sita in Frosinone, Piazza VI Dicembre.

*APPELLATO*

**NONCHÉ**

I.C.A. SPA, già **ICA SRL** (CF: 02478610583), affidataria del Servizio di Riscossione Coattiva delle sanzioni per violazioni al CDS per conto del Comune di Frosinone, in persona del Rag. Paolo Zangani, in qualità di Amministratore Unico, nonché legale rappresentante *pro-tempore* della società I.C.A. SRL, con sede legale in Roma, alla Via Lungotevere della Vittoria, 9, e sede amministrativa in La Spezia Viale Italia 136, **in primo grado** rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani nonché dall'Avv. Pamela Cioci.

*APPELLATA  
CONTUMACE*

**CONCLUSIONI**

-SCHNIDERITSCH PIERLUIGI ha concluso come da note scritte, ritualmente depositate **il 08/03/2024** (da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte).

-Il COMUNE DI FROSINONE ha concluso come da note scritte ritualmente depositate **in data 06/03/2024** (parimenti da intendersi ritualmente richiamate e trascritte).

-ICA è rimasta contumace nonostante rituale NOTIFICA in data **19/07/2023**.



**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione del 09.02.23 alla cartella esattoriale -notificata in data 03.02.2023- il Signor SCHNIDERITSCH PIERLUIGI conveniva in giudizio il COMUNE di FROSINONE e la ICA SRL al fine di opporsi alla suddetta ingiunzione di pagamento prot n.966 – Rif Partita n. 22642332, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 788,00 quale sanzione amministrativa dovuta in ragione della violazione al Codice della strada di cui al verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 n. reg. verbali 3680/2016, relativo all'autovettura tg. DP586HY.

Il Sig. Schnideritsch indi deduceva di avere proposto in precedenza ricorso al Giudice di Pace di Frosinone (RG. n. 1507/2016), che veniva definito con sentenza n. 3/2017, pubblicata il 05/04/2017, di accoglimento dello stesso e annullamento del verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 (di cui sopra) con compensazione delle spese di lite.

Si costituiva ICA, rappresentando che dopo la notifica dell'opposizione a detta cartella e più precisamente in data 20.03.2023 aveva provveduto al “discarico” su indicazione dell'Ente che aveva irrogato la sanzione (ovvero il Comune di Frosinone, il quale aveva invitato quest'ultima con nota prot. n. 12144 del 06.03.2023 a provvedere al discarico dell'Ingiunzione di pagamento impugnata).

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 365/2023, emessa il 27.04.2023 (all'esito della prima ed unica udienza) dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite “tranne che per il contributo unificato al cui rimborso di euro 43,00 in favore della parte attrice i convenuti sono condannati in solido.”

A seguito della citata sentenza il Sig. Schnideritsch proponeva, innanzi al Tribunale intestato, rituale atto di appello, regolarmente notificandolo sia al Comune di Frosinone (acquisito al protocollo con n. 38564 del 20/07/2023) che a ICA (in data 19 luglio 2023) per chiedere la riforma della decisione del Giudice di Pace di Frosinone nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Indi, così concludeva: *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello • In via principale e nel merito in riforma della sentenza n. 365/2023 emessa in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Frosinone, Giudice Dott. Manganiello, non notificata, in accoglimento del presente gravame riformare parzialmente la sentenza condannando le parti appellate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura stabilita dal D.M. 55/2014 giusta notula per euro 448,64 nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio giusta notula pari ad euro 738,61 o nella misura stabilita dal Magistrato affidatario, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.*

Mentre ICA restava contumace nonostante rituale notifica in data 19 luglio 2023 (come da relate in atti) il COMUNE DI FROSINONE si costituiva regolarmente, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto nell'atto introduttivo, deducendo -per quanto ivi rileva- che: **1) La sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 3/2017 di annullamento del verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 n. reg. verbali 3680/2016 non veniva notificata e/o comunicata dall'interessato al Comune di Frosinone e, pertanto, l'importo dovuto con il verbale veniva iscritto a ruolo e consegnata al Concessionario per la riscossione coattiva come rilevato con nota prot. n.14817 del 17/03/2023 del Settore Polizia Locale del**



*Comune di Frosinone (all.3); 2) Il Schnideritsch, anziché instaurare un giudizio avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ICA S.r.l avrebbe potuto prima comunicare e/o presentare un'istanza di annullamento in sede di autotutela di detta ingiunzione al Comando di Polizia Locale del Comune di Frosinone oppure al Concessionario per la riscossione ICA s.r.l.; 3) Il Comune di Frosinone ha immediatamente provveduto al discarico, evitando un'inutile successiva controversia dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone, peraltro instaurato appena 6 giorni dopo la notifica (03.02.2023) da parte della ICA s.r.l. dell'Ingiunzione di pagamento prot. n. 966 – Rif Partita N. 22642332 e successiva iscrizione a ruolo il 10.02.2023; 4) Tanto più che nelle avvertenze, contenute in detta Ingiunzione di pagamento (cfr. all. 7), viene riportato chiaramente le modalità ed i tempi per richiedere un annullamento dell'atto e in particolare che: “Il presente atto è esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del d.lgs. n. 51/1998. Si informa la s.v. che eventuali istanze di annullamento o riesame dell'atto in sede di autotutela, nonché informazioni circa la causale delle somme dovute dovranno essere rivolte, entro 30 giorni dalla notifica direttamente a : A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ruggiero Simone e che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a I.C.A. S.R.L. Via Tagliamento, 18 - 03100 Frosinone (FR) - Tel. 0775-290574 Fax 0775-202085 Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30 – lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00 mail: ica.frosinone@icatributi.it N.B. Nelle comunicazioni riportare gli estremi dell'atto originario dell'Ente N.B. Nelle comunicazioni riportare gli estremi della pratica Rif. ID\_Pratica 22642332 o copia della prima pagina del presente atto.”.*

Tanto precisato, il COMUNE così concludeva: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'avversario ricorso in appello in quanto infondato per i motivi e le causali di cui in narrativa con conseguente conferma della compensazione delle spese come statuito dalla sentenza n. 365/2023 del Giudice di Pace di Frosinone. In via subordinata si chiede la riduzione delle spese di lite richieste con l'avversario appello per i motivi di cui in narrativa.*

Il Tribunale fissava (per la discussione) l'odierna udienza cartolare (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021, nonché da ultimo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022); sulle conclusioni rassegnate (per iscritto) dalle (due) Parti ivi costituite, all'odierna udienza (telematica) dell'11.03.24 indi la causa è stata decisa, senza la concessione dei termini *ex art. 190 cpc* (invero neppure espressamente richiesti), trattandosi di causa da definire con il rito del lavoro (v. per tutte Cass. 9847/20 e Cass. SU 758/22, nonché, circa la possibilità di definizione tramite “trattazione cartolare” le già citate Cass. 33175/21, e Cass. 37137/22).

Tanto precisato in fatto, innanzitutto, va dichiarata la contumacia di ICA, che non si è costituita, nonostante rituale notifica (vedi sopra).

In diritto, non vi sono dubbi che il primo Giudice abbia fatto bene a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (per tutte cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13471 del 29/04/2022; Cass. n. 1950 n. 31079 del 20/10/2022, etc.). Nella specie, l'Amministrazione ha disposto, in sede di autotutela, provvedimento di sgravio/discarico della cartella opposta.

Tanto basta a fondare una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere. Del resto, nessuna delle parti contesta la bontà della decisione del primo giudice con riferimento alla suddetta dichiarazione.

Le contestazioni dell'appellante riguardano solo la compensazione delle spese di lite.



Come noto, in ipotesi di cessazione della materia del contendere le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 01/04/2004, etc.).

Bisogna cioè valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata.

Nella specie, per quanto *supra* detto, appare evidente la soccombenza virtuale dell’Amministrazione convenuta nonché di ICA, che, con il provvedimento reso in autotutela, ha disposto lo sgravio/discarico della cartella.

**Le circostanze dedotte e allegate dal COMUNE (di cui sopra) valgono (eventualmente) ai soli fini della quantificazione delle spese, NON essendo -in ogni caso- in alcun modo ammissibile che si notifichi una ingiunzione di pagamento addirittura a distanza di 6 anni dall’annullamento della sanzione ingiunta.**

Nel merito, infatti, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (cfr. artt. 91 e 92 cpc, nonché il d.PR n. 115\02, cd. Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di soccombenza/causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost. (e cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.14, n. 4074).

Il Giudice può procedere alla compensazione (totale o parziale) delle spese solamente: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

**All’infuori di tali ipotesi la compensazione non è dalla legge consentita.** Come precisato anche dalla Corte Suprema di Cassazione, infatti: ai sensi dell’art. 92 cpc, come risultante dalle modifiche introdotte dal DL n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), *soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cpc* (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, nonché Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).

La giurisprudenza di legittimità peraltro è ormai, da tempo, consolidata nel senso di ritenere che la compensazione delle spese necessiti, comunque, di una motivazione idonea a sostenerla, motivazione che può risultare, anche indirettamente, ma pur sempre in modo “chiaro ed inequivoco”, indi, in modo da poter comprendere il complesso argomentativo sviluppato dal Giudice a sostegno della relativa statuizione





(in tal senso, *ex plurimis*, Cass. SU 15559\03, Cass. 58\04, Cass. 23993\07, Cass. SU 20598\08, Cass. 20599\08, Cass. 14411/16, Cass. 22310/17, etc.).

**Ciò posto in punto di diritto, va indi rilevato come nel caso di specie il primo Giudice abbia del tutto omesso qualsivoglia motivazione** (e cfr. il citato art. 92, comma 2, cpc come risultante dalle modifiche introdotte dal DL n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: v. le due pronunzie della SC di cui sopra).

**Pertanto, come detto, la suddetta statuizione deve essere riformata non giustificandosi in alcun modo la compensazione delle spese processuali, in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa.**

**Le spese di lite del doppio grado dunque non possono che seguire la soccombenza. Le appellate, in base ai principi generali, devono essere condannate al pagamento delle spese, in solido:** il Comune quale Ente che ha iscritto a ruolo la sanzione, emettendo il relativo RUOLO e ICA quale Ente che ha notificato la cartella.

Né è vero che vi fosse l'obbligo da parte dell'appellante di adire preliminarmente in via di autotutela ICA, né vi sono elementi per ritenere che ICA sia del tutto esente da responsabilità, avendo essa notificato la cartella senza la dovuta diligenza ossia senza prima accertare l'esistenza della sanzione (annullata circa 6 anni prima).

Entrambe le convenute-appellate, dunque, vanno condannate, in solido tra loro.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità ivi condivisa infatti: in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017 nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali; e cfr. altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24678 del 08/10/2018, ferma e salva la eventuale manleva, oggi però ivi non proposta, su cui si veda: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017 nonché da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).

Quanto all'importo da liquidare, a seguito della emanazione del nuovo **DM 147/22** (in vigore dal 23.10.2022), esso va determinato con applicazione dei parametri ivi previsti, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa, pari ad € **788**, e dunque compreso, sulla base della domanda, nel **I scaglione**.

Richiamati dunque i parametri di cui al nuovo DM 147/22, nella specie, occorre tenere conto, oltre che dell'esiguo valore della causa (pari ad € 788) della **particolare**



**semplicità delle questioni trattate, dell'assoluta mancanza di una vera e propria attività istruttoria, del complessivo numero di udienze (due in tutto, tra primo grado e appello), della mancanza di opposizione delle convenute che anzi hanno immediatamente provveduto** allo sgravio, del fatto che **effettivamente l'attore (per quanto non obbligato ex lege) avrebbe ben potuto** preliminarmente chiedere l'annullamento in autotutela altresì notificando la sentenza che aveva annullato la sanzione, indi, **con conseguente necessaria applicazione dei valori minimi e senza il benché minimo aumento atteso che sia in primo grado che in appello si è costituita solo una delle due controparti** (e cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, secondo la quale, *in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili*; e cfr. altresì tra le tante altre Cass. 19989/21; e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc.; nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/2015, etc.).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. DICHIARA la contumacia di ICA;
2. ACCOGLIE l'appello proposto, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in oggetto, condanna le Appellate, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Parte Appellante, delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Giammarco SORDI, per dichiarato anticipo, che si liquidano rispettivamente:
  - per il I grado in COMPLESSIVI € 173,00 per onorari oltre a € 43,00 per esborsi;
  - per il II grado in COMPLESSIVI € 332,00 per onorari, oltre a € 64,50 per esborsi;
  - e oltre, per entrambi i gradi, alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e CPA), come per legge;
  - ferma per il resto la sentenza di primo gradoFrosinone, addì 11 marzo 2024.

Il giudice designato





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI FROSINONE**

-Sezione Civile-

Il giudice designato, ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in II grado, iscritta al RGN 1876/2023, avente ad OGGETTO appello avverso la Sentenza n. 365/2023 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone in data 27.04.2023 non notificata con cui detto Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite, **VERTENTE**

**TRA**

**SCHNIDERITSCH PIERLUIGI** (CF: SCHPLG68S26D810C) residente in Via Alessandro Ciamarra 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Giammarco Sordi, presso il di lui studio elett.te dom.to, in Frosinone, alla Via Quintino Sella, 5.

*APPELLANTE*

**COMUNE di FROSINONE** (PI: 00264560608), in persona del Sindaco *pro-tempore*, Gr. Uff. Dott. Riccardo Mastrangeli, che agisce in giudizio in virtù della Delib. G.C. n. 484 dell'11.12.2023, rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Tagliaferri e con lo stesso elett.te dom.to presso il domicilio digitale, *ex lege* dom.to per la carica presso la sede Comunale sita in Frosinone, Piazza VI Dicembre.

*APPELLATO*

**NONCHÉ**

I.C.A. SPA, già **ICA SRL** (CF: 02478610583), affidataria del Servizio di Riscossione Coattiva delle sanzioni per violazioni al CDS per conto del Comune di Frosinone, in persona del Rag. Paolo Zangani, in qualità di Amministratore Unico, nonché legale rappresentante *pro-tempore* della società I.C.A. SRL, con sede legale in Roma, alla Via Lungotevere della Vittoria, 9, e sede amministrativa in La Spezia Viale Italia 136, **in primo grado** rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani nonché dall'Avv. Pamela Cioci.

*APPELLATA  
CONTUMACE*

**CONCLUSIONI**

-SCHNIDERITSCH PIERLUIGI ha concluso come da note scritte, ritualmente depositate **il 08/03/2024** (da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte).

-Il COMUNE DI FROSINONE ha concluso come da note scritte ritualmente depositate **in data 06/03/2024** (parimenti da intendersi ritualmente richiamate e trascritte).

-ICA è rimasta contumace nonostante rituale NOTIFICA in data **19/07/2023**.





**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione del 09.02.23 alla cartella esattoriale -notificata in data 03.02.2023- il Signor SCHNIDERITSCH PIERLUIGI conveniva in giudizio il COMUNE di FROSINONE e la ICA SRL al fine di opporsi alla suddetta ingiunzione di pagamento prot n.966 – Rif Partita n. 22642332, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 788,00 quale sanzione amministrativa dovuta in ragione della violazione al Codice della strada di cui al verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 n. reg. verbali 3680/2016, relativo all'autovettura tg. DP586HY.

Il Sig. Schnideritsch indi deduceva di avere proposto in precedenza ricorso al Giudice di Pace di Frosinone (RG. n. 1507/2016), che veniva definito con sentenza n. 3/2017, pubblicata il 05/04/2017, di accoglimento dello stesso e annullamento del verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 (di cui sopra) con compensazione delle spese di lite.

Si costituiva ICA, rappresentando che dopo la notifica dell'opposizione a detta cartella e più precisamente in data 20.03.2023 aveva provveduto al “discarico” su indicazione dell'Ente che aveva irrogato la sanzione (ovvero il Comune di Frosinone, il quale aveva invitato quest'ultima con nota prot. n. 12144 del 06.03.2023 a provvedere al discarico dell'Ingiunzione di pagamento impugnata).

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 365/2023, emessa il 27.04.2023 (all'esito della prima ed unica udienza) dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite “tranne che per il contributo unificato al cui rimborso di euro 43,00 in favore della parte attrice i convenuti sono condannati in solido.”

A seguito della citata sentenza il Sig. Schnideritsch proponeva, innanzi al Tribunale intestato, rituale atto di appello, regolarmente notificandolo sia al Comune di Frosinone (acquisito al protocollo con n. 38564 del 20/07/2023) che a ICA (in data 19 luglio 2023) per chiedere la riforma della decisione del Giudice di Pace di Frosinone nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Indi, così concludeva: *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello • In via principale e nel merito in riforma della sentenza n. 365/2023 emessa in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Frosinone, Giudice Dott. Manganiello, non notificata, in accoglimento del presente gravame riformare parzialmente la sentenza condannando le parti appellate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura stabilita dal D.M. 55/2014 giusta notula per euro 448,64 nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio giusta notula pari ad euro 738,61 o nella misura stabilita dal Magistrato affidatario, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.*

Mentre ICA restava contumace nonostante rituale notifica in data 19 luglio 2023 (come da relate in atti) il COMUNE DI FROSINONE si costituiva regolarmente, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto nell'atto introduttivo, deducendo -per quanto ivi rileva- che: **1) La sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 3/2017 di annullamento del verbale n. F1971/16 del 05.02.2016 n. reg. verbali 3680/2016 non veniva notificata e/o comunicata dall'interessato al Comune di Frosinone e, pertanto, l'importo dovuto con il verbale veniva iscritto a ruolo e consegnata al Concessionario per la riscossione coattiva come rilevato con nota prot. n.14817 del 17/03/2023 del Settore Polizia Locale del**



*Comune di Frosinone (all.3); 2) Il Schnideritsch, anziché instaurare un giudizio avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ICA S.r.l avrebbe potuto prima comunicare e/o presentare un'istanza di annullamento in sede di autotutela di detta ingiunzione al Comando di Polizia Locale del Comune di Frosinone oppure al Concessionario per la riscossione ICA s.r.l.; 3) Il Comune di Frosinone ha immediatamente provveduto al discarico, evitando un'inutile successiva controversia dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone, peraltro instaurato appena 6 giorni dopo la notifica (03.02.2023) da parte della ICA s.r.l. dell'Ingiunzione di pagamento prot. n. 966 – Rif Partita N. 22642332 e successiva iscrizione a ruolo il 10.02.2023; 4) Tanto più che nelle avvertenze, contenute in detta Ingiunzione di pagamento (cfr. all. 7), viene riportato chiaramente le modalità ed i tempi per richiedere un annullamento dell'atto e in particolare che: “Il presente atto è esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del d.lgs. n. 51/1998. Si informa la s.v. che eventuali istanze di annullamento o riesame dell'atto in sede di autotutela, nonché informazioni circa la causale delle somme dovute dovranno essere rivolte, entro 30 giorni dalla notifica direttamente a : A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ruggiero Simone e che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a I.C.A. S.R.L. Via Tagliamento, 18 - 03100 Frosinone (FR) - Tel. 0775-290574 Fax 0775-202085 Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30 – lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00 mail: ica.frosinone@icatributi.it N.B. Nelle comunicazioni riportare gli estremi dell'atto originario dell'Ente N.B. Nelle comunicazioni riportare gli estremi della pratica Rif. ID\_Pratica 22642332 o copia della prima pagina del presente atto.”.*

Tanto precisato, il COMUNE così concludeva: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'avversario ricorso in appello in quanto infondato per i motivi e le causali di cui in narrativa con conseguente conferma della compensazione delle spese come statuito dalla sentenza n. 365/2023 del Giudice di Pace di Frosinone. In via subordinata si chiede la riduzione delle spese di lite richieste con l'avversario appello per i motivi di cui in narrativa.*

Il Tribunale fissava (per la discussione) l'odierna udienza cartolare (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021, nonché da ultimo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022); sulle conclusioni rassegnate (per iscritto) dalle (due) Parti ivi costituite, all'odierna udienza (telematica) dell'11.03.24 indi la causa è stata decisa, senza la concessione dei termini *ex art. 190 cpc* (invero neppure espressamente richiesti), trattandosi di causa da definire con il rito del lavoro (v. per tutte Cass. 9847/20 e Cass. SU 758/22, nonché, circa la possibilità di definizione tramite “trattazione cartolare” le già citate Cass. 33175/21, e Cass. 37137/22).

Tanto precisato in fatto, innanzitutto, va dichiarata la contumacia di ICA, che non si è costituita, nonostante rituale notifica (vedi sopra).

In diritto, non vi sono dubbi che il primo Giudice abbia fatto bene a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (per tutte cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13471 del 29/04/2022; Cass. n. 1950 n. 31079 del 20/10/2022, etc.). Nella specie, l'Amministrazione ha disposto, in sede di autotutela, provvedimento di sgravio/discarico della cartella opposta.

Tanto basta a fondare una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere. Del resto, nessuna delle parti contesta la bontà della decisione del primo giudice con riferimento alla suddetta dichiarazione.

Le contestazioni dell'appellante riguardano solo la compensazione delle spese di lite.



Come noto, in ipotesi di cessazione della materia del contendere le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 01/04/2004, etc.).

Bisogna cioè valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata.

Nella specie, per quanto *supra* detto, appare evidente la soccombenza virtuale dell'Amministrazione convenuta nonché di ICA, che, con il provvedimento reso in autotutela, ha disposto lo sgravio/discarico della cartella.

**Le circostanze dedotte e allegare dal COMUNE (di cui sopra) valgono (eventualmente) ai soli fini della quantificazione delle spese, NON essendo -in ogni caso- in alcun modo ammissibile che si notifichi una ingiunzione di pagamento addirittura a distanza di 6 anni dall'annullamento della sanzione ingiunta.**

Nel merito, infatti, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (cfr. artt. 91 e 92 cpc, nonché il d.PR n. 115\02, cd. Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di soccombenza/causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (e cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.14, n. 4074).

Il Giudice può procedere alla compensazione (totale o parziale) delle spese solamente: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

**All'infuori di tali ipotesi la compensazione non è dalla legge consentita.** Come precisato anche dalla Corte Suprema di Cassazione, infatti: ai sensi dell'art. 92 cpc, come risultante dalle modifiche introdotte dal DL n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), *soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc* (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, nonché Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).

La giurisprudenza di legittimità peraltro è ormai, da tempo, consolidata nel senso di ritenere che la compensazione delle spese necessiti, comunque, di una motivazione idonea a sostenerla, motivazione che può risultare, anche indirettamente, ma pur sempre in modo “chiaro ed inequivoco”, indi, in modo da poter comprendere il complesso argomentativo sviluppato dal Giudice a sostegno della relativa statuizione



(in tal senso, *ex plurimis*, Cass. SU 15559\03, Cass. 58\04, Cass. 23993\07, Cass. SU 20598\08, Cass. 20599\08, Cass. 14411/16, Cass. 22310/17, etc.).

**Ciò posto in punto di diritto, va indi rilevato come nel caso di specie il primo Giudice abbia del tutto omesso qualsivoglia motivazione** (e cfr. il citato art. 92, comma 2, cpc come risultante dalle modifiche introdotte dal DL n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: v. le due pronunzie della SC di cui sopra).

**Pertanto, come detto, la suddetta statuizione deve essere riformata non giustificandosi in alcun modo la compensazione delle spese processuali, in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa.**

**Le spese di lite del doppio grado dunque non possono che seguire la soccombenza. Le appellate, in base ai principi generali, devono essere condannate al pagamento delle spese, in solido:** il Comune quale Ente che ha iscritto a ruolo la sanzione, emettendo il relativo RUOLO e ICA quale Ente che ha notificato la cartella.

Né è vero che vi fosse l'obbligo da parte dell'appellante di adire preliminarmente in via di autotutela ICA, né vi sono elementi per ritenere che ICA sia del tutto esente da responsabilità, avendo essa notificato la cartella senza la dovuta diligenza ossia senza prima accertare l'esistenza della sanzione (annullata circa 6 anni prima).

Entrambe le convenute-appellate, dunque, vanno condannate, in solido tra loro.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità ivi condivisa infatti: in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017 nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali; e cfr. altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24678 del 08/10/2018, ferma e salva la eventuale manleva, oggi però ivi non proposta, su cui si veda: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017 nonché da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).

Quanto all'importo da liquidare, a seguito della emanazione del nuovo **DM 147/22** (in vigore dal 23.10.2022), esso va determinato con applicazione dei parametri ivi previsti, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa, pari ad € **788**, e dunque compreso, sulla base della domanda, nel **I scaglione**.

Richiamati dunque i parametri di cui al nuovo DM 147/22, nella specie, occorre tenere conto, oltre che dell'esiguo valore della causa (pari ad € 788) della particolare





**semplicità delle questioni trattate, dell'assoluta mancanza di una vera e propria attività istruttoria, del complessivo numero di udienze (due in tutto, tra primo grado e appello), della mancanza di opposizione delle convenute che anzi hanno immediatamente provveduto** allo sgravio, del fatto che **effettivamente l'attore (per quanto non obbligato ex lege) avrebbe ben potuto** preliminarmente chiedere l'annullamento in autotutela altresì notificando la sentenza che aveva annullato la sanzione, indi, **con conseguente necessaria applicazione dei valori minimi e senza il benché minimo aumento atteso che sia in primo grado che in appello si è costituita solo una delle due controparti** (e cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, secondo la quale, *in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili*; e cfr. altresì tra le tante altre Cass. 19989/21; e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc.; nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/2015, etc.).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. DICHIARA la contumacia di ICA;
2. ACCOGLIE l'appello proposto, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in oggetto, condanna le Appellate, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Parte Appellante, delle spese di lite del doppio grado, **da distrarsi** in favore del procuratore, Avv. Giammarco SORDI, per dichiarato anticipo, che si liquidano rispettivamente:
  - per il I grado in COMPLESSIVI € 173,00 per onorari oltre a € 43,00 per esborsi;
  - per il II grado in COMPLESSIVI € 332,00 per onorari, oltre a € 64,50 per esborsi;
  - e oltre, per entrambi i gradi, alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e CPA), come per legge;
  - ferma per il resto la sentenza di primo gradoFrosinone, addì 11 marzo 2024.

Il giudice designato



Da "GIAMMARCO SORDI" <avvgiammarco.sordi@pecavvocatifrosinone.it>

A "paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it"

<paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it>, "ufficio.legale" <ufficio.legale@pec.icatributi.com>

Data lunedì 11 marzo 2024 - 17:46

## **schnideritsch / Comune fr e Ica**

---

Buonasera

in relazione alla sentenza emessa in data odierna dal Tribunale di Frosinone in relazione all'appello proposto con la presente si richiede se sussiste volontà di adempiere bonariamente a quanto stabilito dal Giudice in ordine alla liquidazione delle spese legali come da sentenza .

per Vostro Buon governo espongo conteggi :

primo grado € 173 secondo grado € 332 totale	€ 505,00	
spese generali 15%	€ 75,75	
cap 4 % su 580,75	€ 23,23	
iva 22% su 603,98	€132,87	
esborsi liquidati ( 43+64,50 )	€107,50	
<b>totale da pagare</b>	<b>€ 844,35</b>	( salco errori e/o omissioni )

da rimettere al sottoscritto procuratore intitolario , come disposto in sentenza

alle seguenti coordinate bancarie : IBAN .

IT 94 N 02008 14809 000 102 692 975

In difetto di ricezione del pagamento entro 7 giorni dalla ricezione della presente provvederò a notificare atto di precetto

Vi invito inoltre a provvedere al pagamento della tassa di registro

distinti saluti

--

Avv. Giammarco Sordi